

## Regione Umbria

# ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

## DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2024

### Faq per gli Cittadini ed Enti Pubblici

#### **1)** *Quando si vota per le elezioni regionali della Regione Umbria?*

Le elezioni regionali si svolgono il giorno di domenica 17 novembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e il giorno di lunedì 18 novembre 2024 dalle ore 7:00 alle ore 15:00.

#### **2)** *Cosa occorre per votare?*

Per votare bisogna essere muniti della propria tessera elettorale e di un documento di identità e recarsi al seggio presso la Sezione elettorale indicata nella tessera elettorale stessa.

#### **3)** *Come si può rinnovare la tessera elettorale quando sono finiti gli spazi per la certificazione del voto?*

La tessera elettorale si rinnova, su domanda dell'elettore, presso l'ufficio elettorale del Comune di residenza. L'ufficio elettorale resterà aperto anche per tutta la durata delle operazioni di voto.

#### **4)** *Quali sono i documenti di identità che si possono presentare al momento del voto?*


I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

1. carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto da non oltre 3 anni, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l'identificazione dell'elettore;
2. tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
3. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

#### **5)** *È possibile votare in una sezione elettorale del proprio Comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?*

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del Comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Tuttavia, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante



## Regione Umbria

le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare:

- il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune della Regione Umbria;
- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del Comune;
- i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori dello stesso Comune o di altro Comune della Regione Umbria;
- gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori dello stesso Comune o di altro Comune della Regione Umbria.

La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche.

**6)** *Chi si trova in un Comune diverso da quello di residenza, può votare in quel Comune per le elezioni regionali?*

No, non è possibile votare in un Comune diverso da quello di residenza. Fanno eccezione alcune categorie di lavoratori. I militari e gli appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio; i naviganti (marittimi o aviatori) possono votare fuori residenza per motivi di imbarco; purché, in entrambi i casi, siano elettori di un altro comune della Regione Umbria.

**7)** *Possono votare alle elezioni regionali gli italiani residenti all'estero?*


La possibilità di votare all'estero per corrispondenza non è prevista per le elezioni regionali. Anche gli elettori residenti all'estero regolarmente iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli elettori temporaneamente all'estero (ad es. per motivi di studio o di lavoro), per votare alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, devono recarsi presso la sezione elettorale del Comune nelle cui liste risultano iscritti.

**8)** *Sono previste agevolazioni per gli elettori residenti all'estero che rientrano nel proprio Comune per votare alle elezioni regionali?*

Sì. Agli elettori residenti all'estero regolarmente iscritti all' AIRE, i Comuni di iscrizione elettorale spediscono una cartolina-avviso che dà diritto a tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale.

**9)** *Esistono ulteriori indennità o agevolazioni previste dalla Regione Umbria per gli elettori residenti all'estero che rientrano nel proprio Comune di residenza per votare alle elezioni regionali?*

SI. La L.R. n. 2/2018 all'art. 7 comma 5 prevede che i comuni, allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 48 della Costituzione, concedono, per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali e comunali, una indennità



## Regione Umbria

per mancato guadagno a favore degli umbri all'estero iscritti nell'elenco dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

La Regione rimborsa ai comuni le indennità di cui al comma 5 , su specifica richiesta dei comuni stessi.

Con Delibera del 10/06/2020, n. 461, la Giunta regionale, al punto 1 del deliberato, ha stabilito, in continuità con gli anni precedenti, di rimborsare ai Comuni umbri, che ne facciano richiesta, i contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della L.R. n. 2/2018 come di seguito indicato:

€ 77,46 a titolo di indennità di mancato guadagno per la partecipazione a ciascun turno delle consultazioni regionali e comunali, a favore degli umbri all'estero iscritti nell'elenco dell'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE).

La modulistica è disponibile al seguente Link:

[https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/umbri-all-estero/lr-5-marzo-2018?p\\_p\\_id=101\\_INSTANCE\\_PU2zkUL42Nay&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-2&p\\_p\\_col\\_count=1&p\\_r\\_p\\_564233524\\_categoryId=17988023](https://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-e-imprese/umbri-all-estero/lr-5-marzo-2018?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=17988023)

**10)** *Quali misure sono previste per agevolare l'esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?*

Gli elettori non deambulanti, se sono iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

**11)** *Come può votare chi si trova ricoverato in un ospedale?*


I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare se iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Regione Umbria nel cui ambito è ubicata la struttura sanitaria.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (giovedì 14 novembre 2024).

**12)** *Un elettore con disabilità ha diritto ad essere accompagnato da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?*

Sono da considerare elettori con disabilità, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:



## Regione Umbria

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali anche gli elettori con disabilità di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:


- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) sulla tessera elettorale dell'elettore con disabilità il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circoscrive la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito";
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.

**13)** *Sono previste particolari modalità per consentire l'espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione?*

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", sono ammessi al voto a domicilio nel caso in cui risultino elettori della Regione Umbria e dimorino nell'ambito del territorio della Regione.

L'elettore interessato deve far pervenire al comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.



## Regione Umbria

**14)** *Se entro il 17 e il 18 novembre 2024 la CIE (Carta d'Identità Elettronica) non mi è stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d'identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?*

Sì. Per votare può essere esibita la ricevuta della richiesta di CIE, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare, nonché del numero della CIE cui si riferisce.

**15)** *I detenuti hanno diritto di voto?*

I detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune della Regione Umbria.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

L'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 14 novembre 2024), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

**16)** *Come si vota per eleggere il Presidente della Giunta regionale e l'Assemblea legislativa della Regione Umbria?*

Ciascun elettore può, a scelta:


- a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favore della lista non riunita in coalizione ovvero a favore della coalizione di liste collegate al candidato alla presidenza della Giunta nei termini di cui alla lettera b) del comma 5, dell'articolo 15 della legge 108/1968;
- b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- c) votare a favore solo di una lista regionale tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale ad essa collegato.

Il voto espresso mediante indicazione della preferenza in favore di uno o di due candidati di lista senza tracciare alcun segno sul contrassegno della lista di appartenenza, si intende espresso anche in favore della medesima lista oltre che in favore del candidato Presidente collegato. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente.

Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

Link di riferimento:

<https://www.regione.umbria.it/documents/18/25933649/manifesto+elezioni+2024+%281%29.png/7a770802-fe3e-4afa-95f0-986b88e1ad91?t=1728891506996>



## Regione Umbria

### **17) Quante preferenze si possono esprimere?**

L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, oppure il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa.

- qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
- sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista;
- sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per legge sono nulle;
- l'espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso genere comporta l'annullamento della seconda preferenza.

### **18) Si può votare per due candidati dello stesso genere?**

No. L'elettore che esprime due preferenze deve indicare due candidati di genere diverso (donna/uomo oppure uomo/donna). Qualora ciò non accada sarà annullata la seconda delle preferenze.

### **19) Dove si trovano i nominativi dei candidati?**

Nella sede dei seggi elettorali e nei luoghi pubblici indicati dai Sindaci verranno affissi i manifesti con i nomi dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale e delle relative liste con i candidati a Consigliere regionale.

### **20) Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?**

No. Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.

### **21) Nel caso in cui l'elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?**

Sì. Secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.


### **22) È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio?**

Sì. I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori della Regione.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati delle liste, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Per le elezioni regionali, in particolare, la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati



## Regione Umbria

oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.

Le designazioni dei rappresentanti dei candidati possono essere presentate entro giovedì precedente il *giorno della votazione anche tramite posta elettronica certificata* al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.